



Notaio
Dr. Maria Patrizia Bersotti

Repertorio 73043

Raccolta 27551

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 9 (nove) del mese di settembre in Sinalunga (SI), Frazione Bettolle, Via P. Togliatti n. 1, nella sede della VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BETTOLLE.

Davanti a me Dott. MARIA PATRIZIA BERSOTTI, Notaio in Sinalunga, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano,

è presente:

- PICCIAFUOCHI MICHELE nato a Sinalunga (SI) il 19 novembre 1965, residente a Sinalunga (SI), Frazione Bettolle, Via Don Minzoni n. 55, impiegato, codice fiscale PCC MHL 65S19 A468I che interviene al presente atto quale Provveditore del Magistrato e come tale legale rappresentante dell'associazione riconosciuta:

- "VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BETTOLLE", con sede in Sinalunga (SI), Frazione Bettolle, Via P. Togliatti n.1, iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private presso la Regione Toscana al numero 216, già iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la cancelleria del Tribunale di Siena al numero 350, Organizzazione di Volontariato iscritta all'Albo regionale e al registro provinciale tenuto presso la Consulta del Volontariato del Comune Capoluogo della Provincia di Siena con numero di iscrizione provinciale 354, codice fiscale 81003100526 - Partita I.V.A. 00507580520.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale di assemblea della associazione suddetta.

Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto di quanto segue:

- assume la presidenza dell'assemblea, su designazione unanime degli intervenuti e ai sensi dell'articolo 48 del vigente statuto, il comparente che constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata in questo luogo, in questo giorno e per le ore 18 (diciotto) e 30 (trenta); in seconda convocazione, ai sensi di statuto, mediante avviso affisso presso la sede sociale;

- che in prima convocazione indetta in questo giorno e in questo luogo per le ore 8 (otto) l'assemblea è andata deserta;

- che sono presenti in proprio o per deleghe che vengono acquisite agli atti dell'associazione, numero undici confratelli;

- che sono presenti i membri del Magistrato, nelle persone di esso Provveditore, del Conservatore e Vice Presidente Marchi Alessandro, e dei Consiglieri Conservatori Roghi Mario, Corti Giovanni e Gallina Giuseppe;

- che è presente il Segretario senza diritto di voto, nella

Registrato a
Montepulciano
il 13 settembre 2021
al n. 2202 serie 1T.

persona di Bernardini Rolando;

- che sono assenti giustificati i Sindaci Severini Luca e Tommassini Paolo;
- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita avendo le maggioranze previste per le delibere delle assemblee straordinarie, ai sensi dell'articolo 51 del vigente statuto e può deliberare sugli argomenti indicati nel seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Saluto del Presidente.
- Modifiche dello Statuto Organico, ai sensi dell'art. 101, comma 2 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), per adeguamento alle norme di riforma del Terzo Settore: delibere conseguenti;
- Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente che dichiara all'assemblea che si rende necessario adeguare lo statuto a quanto previsto dalla nuova normativa del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Complessivamente il nuovo Statuto risponderà alle seguenti esigenze:

- a) Necessità di adeguamento alle nuove leggi del Terzo Settore e disposizioni collegate;
- b) Necessità di indicare in modo preciso e dettagliato le attività che effettivamente si svolgono e che precedentemente erano indicate in modo complessivo e generico.
- c) Allineamento sostanziale agli Statuti di tutte le Misericordie d'Italia aderenti alla Confederazione Nazionale.
- d) Semplificazione e ammodernamento del linguaggio e delle procedure e eliminazione di organi e figure che ormai appaiono definitivamente sorpassati.

Il Presidente espone pertanto le modifiche apportate allo statuto e dichiara che le modifiche inserite (a parte alcuni interventi di mera precisazione e correzione del testo precedentemente esaminato dal Consiglio e dall'Organo di Controllo), dovrebbero rientrare fra quelle che la norma e le interpretazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, classificano come adeguamenti alle "disposizioni inderogabili" da realizzare con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Tuttavia vista la rilevanza delle modifiche proposte e tenuto conto dell'ampio impatto che esse hanno rispetto al testo precedentemente esaminato dal Consiglio e dall'Organo di controllo, si ritiene prudente operare utilizzando le maggioranze previste per le assemblee straordinarie che, in base allo statuto in vigore, non richiedono un quorum rinforzato.

Il Presidente dichiara altresì all'assemblea che i componenti l'Organo di Controllo, Sindaci Severini Luca e Tommassini Paolo, hanno comunicato in data 1 settembre 2021 la loro im-

possibilità a partecipare alla presente assemblea e tuttavia di condividere senza riserva alcuna l'oggetto della delibera e lo statuto come proposto dal Presidente, dichiarando di averlo esaminato e ritenuto conforme alla norme di legge e alle esigenze dell'ente.

Il Presidente dichiara che nello statuto è stato inserito un articolo per le norme transitorie come richiesto dalla prassi del Ministero del Lavoro - Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese (circolare n. 20 del 27 dicembre 2018) e dichiara e fa presente all'assemblea che la disciplina delle ONLUS e delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) rimarrà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo Settore, in coerenza con l'interpretazione autentica data all'articolo 104 commi 1 e 2 del CTS - Codice del Terzo Settore - medesimo ad opera dell'articolo 5-sexies del D.L. n. 148/2017, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice, continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal D.Lgs. 117/2017 CTS - Codice del Terzo Settore e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore - RUNTS.

Il Presidente invita pertanto l'assemblea a deliberare.

Dopo ampia discussione l'assemblea, all'unanimità dei voti dei confratelli presenti e pertanto validamente ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017,

DELIBERA

- di approvare il nuovo statuto proposto dal Presidente, conforme alle previsioni e normativa del D.Lgs. 117/2017 da depositare presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private presso la Regione Toscana, nonché presso il registro provinciale tenuto presso la Consulta del Volontariato del Comune Capoluogo della Provincia di Siena, che verrà depositato e inserito nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non appena lo stesso risulterà attivato e verrà realizzato l'automatico trasferimento degli enti e organizzazioni di volontariato. Lo statuto nella sua redazione aggiornata, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa volontà del comparente.

- di delegare il Presidente all'adempimento delle formalità necessarie per il deposito nel registro Regionale delle Persone Giuridiche Private presso la Regione Toscana, nonché presso il registro provinciale tenuto presso la Consulta del Volontariato del Comune Capoluogo della Provincia di Siena.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea

alle ore 19 (diciannove).

SPESE

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico dell'associazione.

Ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 Codice del Terzo Settore, il presente verbale - contenente modifiche per l'adeguamento dello Statuto a quanto previsto dal D.LGS. 117/2017 ed in quanto relativo ad Organismo di Volontariato di cui alla Legge 266/2001 - è esente da imposta di registro e da imposta di bollo.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

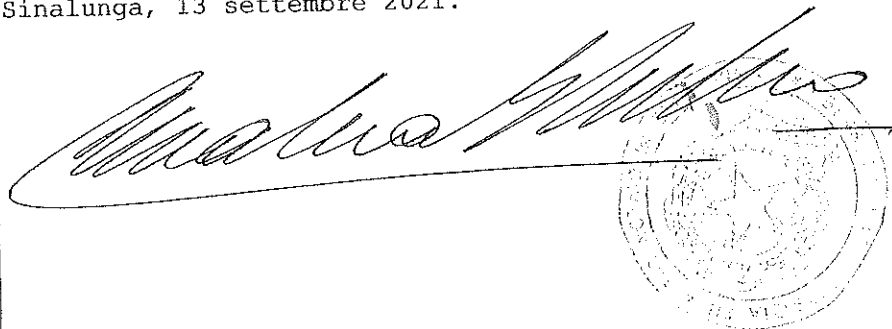
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 G.D.P.R., il comparente autorizza me Notaio al trattamento dei suoi dati personali, comprensivi della professione, e dichiara di essere stato informato sull'utilizzo degli stessi. Questo atto - scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su due fogli occupati per sei pagine intere e quanto di questa settimana - è stato da me letto, alla presenza dei testimoni, ai Comparenti che, da me interpellati, dichiarano di approvarlo essendo conforme alla loro volontà, e viene sottoscritto alle ore 19 e 10 (diciannove e dieci).

F.to MICHELE PICCIAFUOCHI

F.to MARIA PATRIZIA BERSOTTI NOTAIO

La presente copia è conforme all'originale.

Sinalunga, 13 settembre 2021.

A handwritten signature in dark ink, likely belonging to Maria Patrizia Bersotti, is written over a circular notary seal. The seal is embossed or stamped and contains text around its perimeter, though it is partially obscured by the signature and the paper's texture.



Statuto Sociale
Venerabile Confraternita di Misericordia
di Bettolle - OdV

Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Fratelli del ____ settembre 2021



SOMMARIO

CAPO I

Articolo 1 – Costituzione ed origine	3
Articolo 2 – Durata e caratteristiche	3
L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, è apartitica, s'ispira a principi di solidarietà sociale e volontariato, ha strutture ed organizzazione democratiche.	3
Articolo 3 - Natura	3
Articolo 4 - Scopi	3
La Venerabile Confraternita di Misericordia di Bettolle potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura di uomo.	3
Articolo 5 - Attività	4
Articolo 6 - Attività di sensibilizzazione	5
La Misericordia provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico - sanitario delle Consorelle e dei Confratelli con corsi di istruzione tecnico - pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dagli altri organismi di riferimento per il settore.	5
Articolo 7 - Costituzione di Sezioni	5
CAPO II	6
Requisiti di appartenenza alla Confraternita e classificazione degli iscritti	6
CAPO III	7
CAPO IV	8
CAPO V	14
CAPO VI	15
CAPO VII	15
Norme particolari e finali	15
L'efficacia delle modifiche del presente statuto dovute agli adeguamenti necessari e quelle oggetto dell'intervento in relazione all'applicazione delle norme contenute nel D.lgs. 117/2017 (CTS), in conformità a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2 dello stesso Codice, stante la qualifica di ONLUS e OdV in capo alla Misericordia, resta subordinata alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice stesso.	17
Allo stesso termine di cui sopra resta collegata la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie, rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS e OdV, ma che diverranno incompatibili con il sopravvenuto avvio della disciplina degli enti del Terzo settore.	17

Michele Piccafoli

Quaranta



CAPO I

Costituzione, natura e scopi della Venerabile Confraternita di Misericordia

Articolo 1 – Costituzione ed origine

È costituita in Sinalunga (Siena), frazione Bettolle, l'associazione di volontariato denominata "**Venerabile Confraternita di Misericordia di Bettolle - OdV**", che di seguito sarà indicata anche, per brevità, con il nome di Misericordia o Sodalizio o Associazione o Confraternita.

Attualmente ha sede legale in Sinalunga (Siena) – Frazione Bettolle, Via Togliatti n. 1.

La Venerabile Confraternita di Misericordia di Bettolle fu fondata per atto di ultima volontà del fu conte Cav. Pietro Passerini ed eretta in Opera Pia con Regio Decreto 18 Febbraio 1866, dotata di statuto organico approvato con Decreto Reale del 16 settembre 1894 del re d'Italia Umberto I°.

Articolo 2 – Durata e caratteristiche

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, è apartitica, s'ispira a principi di solidarietà sociale e volontariato, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 - Natura

La Misericordia, già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza – I.P.A.B. disciplinata dalla Legge 17 Luglio 1890 n. 6792, è tornata alla sua natura privata nella forma di Associazione di Volontariato di diritto privato ed è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Consorelle e Confratelli secondo l'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'art. 12 e seguenti del vigente Codice Civile e di Ente del Terzo Settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (nel seguito Codice del Terzo Settore e/o CTS), quale Organizzazione di Volontariato (OdV).

La Misericordia, stante la propria ispirazione cristiana, è, secondo l'Ordinamento Canonico, "Associazione privata di fedeli laici della Chiesa" ai sensi dei canoni 298 e seguenti 321 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 - Scopi

La Venerabile Confraternita di Misericordia di Bettolle è sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e della collettività.

Contribuisce alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica.

Precipuo scopo dell'Associazione, come lo esprime il suo nome, è l'esercizio di Misericordia in sollievo dei Vivi in suffragio dei Morti.

Le opere caritatevoli che esercita verso il suo simile sofferente non oltrepassano, in genere, i limiti delle due Parrocchie di Bettolle e di Guazzino e il territorio immediatamente limitrofo.

Fuori da questo territorio l'opera della Confraternita, è prestata in via eccezionale, e sulla base di decisioni assunte dall'organo di amministrazione o dal Provveditore in ragione di specifiche necessità compatibili con gli scopi anche indicati nel seguito.

Infatti scopo della Misericordia è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, in sede locale, nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e del Servizio di Protezione Civile Nazionale.

La Venerabile Confraternita di Misericordia di Bettolle potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura di uomo.

Articolo 5 - Attività

La Venerabile Confraternita di Misericordia di Bettolle per il conseguimento dei propri scopi sociali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere, a favore di terzi, le seguenti attività d'interesse generale fra quelle di cui all'articolo 5 del CTS:

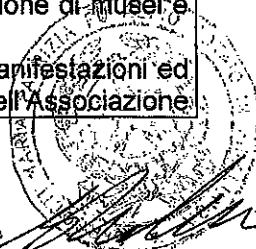
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche a favore dei propri iscritti e/o simpatizzanti anche per attività di addestramento tecnico – operativo delle consorelle e dei confratelli con corsi di istruzione teorico pratici e con ogni idoneo mezzo;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- h) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati per le finalità proprie dell'associazione.

Lo svolgimento delle predette attività d'interesse generale potrà dare luogo in particolare alla:

- erogazione di servizi di trasporto sanitario e soccorso con ambulanza e con qualsiasi altro mezzo di soccorso e/o trasporto, servizi di vigilanza sanitaria e di soccorso territoriale in collaborazione con il servizio sanitario nazionale e regionale, direttamente o con attività convenzionata con altri sodalizi aventi analogo scopo;
- altri servizi di assistenza sanitaria, sociale e socio – sanitaria, direttamente ed in convenzione con la pubblica amministrazione, a vantaggio della popolazione;
- servizi ed assistenza per la tumulazione, estumulazione e trasporto dei defunti, nonché gestione di cimiteri propri ed in convenzione con terzi e tutto quant'altro a ciò connesso, in via diretta e/o in convenzione con altri sodalizi e/o soggetti operanti per tali fini;
- servizi di tutela dei diritti civili e di sostegno agli emarginati od ai soggetti a forte rischio di emarginazione;
- gestione di strutture proprie e di terzi per l'accoglienza, il ricovero e la cura di anziani, ed inabili adulti, di tossicodipendenti, di malati di AIDS, degli handicappati psicosofici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, nonché di altri soggetti svantaggiati e/o bisognosi di assistenza ed accoglienza;
- servizi di protezione civile in collaborazione e nel quadro di attività promosse da enti locali territoriali e dagli altri enti pubblici e/o privati preposti a tali attività;
- formazione, attraverso l'organizzazione di corsi annuali, monografici, di conferenze, sulle tematiche istituzionali del sodalizio a favore degli operatori dei vari servizi e della collettività;
- organizzazione di seminari, dibattiti, riunioni, gestione ed organizzazione di studi di registrazione, iniziative radiotelevisive, cinematografiche, mostre, esposizioni e manifestazioni divulgative, diffuse con modalità tradizionali e digitali, gestione di musei e strutture museali, proprie e per conto di terzi;
- creazione di strutture editoriali nel settore a tutti i livelli per le proprie manifestazioni ed attività, nonché per esigenze dei terzi e per la divulgazione delle attività dell'Associazione.

M. L. P. R. S. f. u. c. h.

M. L. P. R. S. f. u. c. h.



di interesse nello specifico campo e di sensibilizzazione in genere.

La Misericordia potrà svolgere qualsiasi altra attività caritativa, culturale o ricreativa e compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, individuata dall'organo amministrativo dell'associazione, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle d'interesse generale e purché operi esclusivamente per il miglior raggiungimento e subordinatamente ai limiti dei propri fini istituzionali e comunque ai sensi dell'articolo 6 del CTS, secondo criteri e limiti stabiliti dalle norme di attuazione relative.

Essa ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione, al fine del conseguimento degli scopi sociali, si avvarrà in modo determinante e prevalente dell'opera personale, volontaria e gratuita dei propri soci (consorelle e confratelli) e aderenti volontari o soggetti di analogo profilo di altri sodalizi in presenza di attività in collaborazione o in convenzione.

L'Associazione potrà anche avvalersi delle prestazioni di professionisti, dipendenti o autonomi, necessarie per qualificare o specializzare le attività svolte e nei limiti necessari al loro regolare funzionamento tenuto conto dell'importanza fondamentale per la comunità di alcuni servizi posti in essere.

Le prestazioni erogate dall'Associazione, oltre che alle proprie consorelle e confratelli, saranno costantemente messe a disposizione della collettività.

Articolo 6 - Attività di sensibilizzazione

La Misericordia provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico - sanitario delle Consorelle e dei Confratelli con corsi di istruzione tecnico - pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dagli altri organismi di riferimento per il settore.

Articolo 7 - Costituzione di Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Misericordia potrà costituire apposite sezioni territoriali, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale, e convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento e la loro attività sarà disciplinata da apposito regolamento emanato dal Consiglio della Misericordia od in alternativa da apposite convenzioni.

Articolo 8 - Rapporti con la Chiesa

In relazione al carattere cristiano ispiratore della vita associativa, la Misericordia mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente Ecclesiastico o "Cappellano", di cui all'art. 40.

Articolo 9 - Stemma

Lo stemma della Misericordia ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti su territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Lo stemma è costituito da uno scudo F+M bianche in campo azzurro, con in mezzo una Croce bianca. Attorno allo scudo, che è sormontato da una corona civica dorata, gira un nastro bianco con scritto in rosso - Venerabile Confraternita di Misericordia di Bettolle. Allo stemma potrà essere aggiunto solo la località e l'eventuale emblema senza altre modifiche.

Articolo 10 - Divisa

La divisa tradizionale delle consorelle e dei confratelli è costituita da una cappa di tela nera chiusa nel davanti con cappuccio, cinta alle reni con una funicella nera senza nappe, da dove pende a sinistra una corona nera con croce di legno all'estremità, ghette di tela nera, cappello di feltro nero a larghe falde e guanti di cotone.

È suggerito alla rappresentanza della Misericordia indossarla nelle funzioni religiose solenni e di carattere funebre.

Articolo 11 - Affiliazione alla Confederazione

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Misericordia,

l'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti Cappellano la spirituale appartenenza alla grande famiglia delle consorelle e dei confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresenta la Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 12 - Adesione ad Associazioni

Per effetto dell'affiliazione al Comitato Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Misericordia potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento.

La confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che siano contrarie al proprio carattere di ente caritativo ed alle proprie finalità d'ispirazione cristiana ed ai propri scopi statuari.

In seno alla Confraternita potranno sorgere altre associazioni contemplate come proprio settore di attività.

Articolo 13 - Costituzione di gruppi

La Misericordia promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione con associazioni specifiche nel settore.

I reciproci rapporti sono disciplinati da apposite convenzioni.

Per tutti gli altri settori di attività che siano compatibili con i propri scopi istituzionali, la Misericordia può costituire gruppi funzionali coordinati con apposito regolamento e ne nomina il responsabile - di norma - un componente del Magistrato.

Qualora si ravvisi l'opportunità di affidare tali gruppi a Confratello non facente parte del Magistrato questi potrà essere invitato a partecipare alle riunioni del Magistrato stesso, ma con voto consultivo solo sugli argomenti concernenti l'attività dei gruppi.

Articolo 14 - Opere caritative e servizi

Le opere caritative della Misericordia e degli iscritti sono gratuite, mentre per quanto riguarda i servizi resi in conformità agli scopi ed alle attività statutarie, la Misericordia potrà accettare oblazioni spontanee dai beneficiari o stabilire a loro carico, a copertura delle spese per l'erogazione dei servizi, specifiche contribuzioni.

La Misericordia eviterà comunque qualsiasi forma di compenso, esuberante la copertura delle spese, per il sodalizio e/o per l'opera prestata dai Confratelli.

Articolo 15 - Spirito volontario

Il volontariato è la divisa morale delle consorelle e dei confratelli in ogni loro prestazione di attività.

E' fatto espresso divieto alle consorelle e ai Confratelli di accettare qualsiasi forma di compenso.

La consorella ed il Confratello della Misericordia ricevono dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto della Misericordia "*Che Iddio gliene renda merito*".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse alle consorelle e ai confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

Articolo 16 - Attività religiosa

La Confraternita con la debita dipendenza dall'Autorità ecclesiastica provvede nel suo Oratorio al servizio del pubblico Culto, osservando però sempre una modesta ma decente semplicità.

CAPO II

Requisiti di appartenenza alla Confraternita e classificazione degli iscritti

Articolo 17 - Requisiti per l'iscrizione alla Misericordia

Per essere iscritti alla Misericordia occorre come confratelli:

- avere principi morali e cristiani;
- tenere una condotta integra.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Misericordia e sono tenuti al versamento della quota sociale nella misura determinata annualmente dal Consiglio.

Articolo 18 - Aggregati defunti

Potranno essere aggregati alla Confraternita i defunti i cui familiari desiderino farne

Will R. ...

...



suffragio con le particolari modalità stabilite dalla Misericordia - di volta in volta e di anno in anno - per questo tipo di aggregazione.

Articolo 19 - Gli iscritti

I soci della Venerabile Confraternita di Misericordia di Bettolle sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o di "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

La sola definizione degli aderenti con il termine "confratello" o "consorella" indica, ove non precisato in modo specifico, in modo indifferente il genere sia maschile, sia femminile.

I soci, confratelli, iscritti al sodalizio si suddividono in due categorie:

- Confratelli o Consorelle ordinari;
- Confratelli o Consorelle sostenitori.

L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Consiglio munita della firma di due Confratelli o Consorelle.

Nel caso che il richiedente sia minorenne, la domanda dovrà essere sottoscritta anche dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà.

Il Consiglio accetta o respinge la domanda - entro quattro mesi della sua presentazione - con provvedimento definitivo senza essere tenuto a darne motivazione.

Per effetto dell'adesione alla Confederazione Nazionale della Misericordia d'Italia i Confratelli e le Consorelle, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia.

Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione predetta o, nel caso che l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga successivamente, deve esserne data notizia al Consiglio della Venerabile Confraternita di Misericordia di Bettolle.

Il Confratello, o la Consorella, iscritti ad altra Misericordia ed ammessi alla Confraternita, non potranno in alcun caso godere o beneficiare delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

Articolo 20 - Confratelli effettivi

I Confratelli effettivi, costituiscono il corpo funzionale della Confraternita, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto e con diritto di elezione attiva e passiva, ma solo dopo il compimento della maggiore età.

Articolo 21 - Confratelli sostenitori

Confratelli, e Consorelle, sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Misericordia senza alcun obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che sono stabilite per tale categoria.

I Confratelli sostenitori godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'Assemblea con diritto di voto e con diritto all'elezione attiva e passiva.

CAPO III

Disciplina, diritti e doveri dei confratelli

Articolo 22 - Diritti e doveri degli iscritti

Gli iscritti alla Venerabile Confraternita di Misericordia di Bettolle devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno della Misericordia che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Misericordia e partecipare alle riunioni alle quali siano invitati;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Gli stessi iscritti hanno diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi;
- b) essere eletti negli organi associativi dopo due anni dalla data di iscrizione nel libro dei

soci nella maggiore età e purché non sussistano i casi di incompatibilità di cui all'art. 32 o le altre limitazioni espressamente previste dal presente statuto;

- c) esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita;
- d) essere informati sulle attività della Misericordia e controllarne l'andamento;
- e) frequentare i locali della Misericordia;
- f) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Misericordia;
- g) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- h) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- i) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.

Articolo 23 - Provvedimenti disciplinari

I Confratelli e le Consorelle sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro quindici giorni al Consiglio le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato o indeterminato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti è del Consiglio.

Contro i provvedimenti l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro quindici giorni dalla comunicazione, allo stesso Consiglio il quale decide, sentito l'interessato ed il Presidente, con parere definitivo e inappellabile.

Articolo 24 - Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Venerabile Confraternita di Misericordia di Bettolle si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello o la Consorella presenti al Consiglio, in forma scritta la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello o Consorella.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita previsti dallo statuto.

Inoltre l'iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 22, e seguenti dello statuto, oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolverla.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto, sia spirituale che materiale, verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Consiglio.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, con lettera raccomandata, da parte del Consiglio, con invito a presentare entro quindici giorni le proprie deduzioni al Consiglio stesso.

L'eventuale nuova domanda di ammissione non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o di esclusione.

Contro il provvedimento di esclusione l'interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel termine di Legge decorrente dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Il Foro competente è quello di Siena.

CAPO IV

Organi della Confraternita

Articolo 25 - Organi della Confraternita

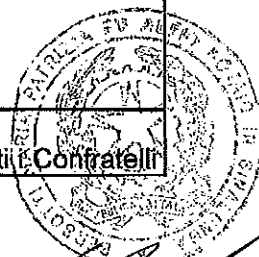
Sono organi della Confraternita:

- a) l'Assemblea, anticamente detta corpo della fratellanza;
- b) il Consiglio o Magistrato;
- c) il Provveditore o Presidente;
- d) l'Organo di controllo, nel caso si verifichino le condizioni di legge.

Articolo 26 - L'Assemblea

L'Assemblea, anticamente detta "Corpo della fratellanza", è composta da tutti i Confratelli

M. L. Piccinini
Roberto Piccinini



effettivi e sostenitori iscritti alla Misericordia ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice - Presidente o dal componente del Consiglio più anziano d'iscrizione come confratello.

Articolo 27 - Riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce obbligatoriamente ogni anno entro il mese di Maggio per l'approvazione del bilancio d'esercizio ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

Inoltre l'Assemblea si riunisce per deliberare su argomenti di propria competenza o su argomenti che il Consiglio ritenga necessario e deve comunque essere convocata:

a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
b) quando lo richieda l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni da comunicarsi per scritto;

c) quando ne faccia richiesta scritta e motivata la Confederazione;

d) quando il Consiglio ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) il Provveditore (Presidente) deve convocare l'assemblea entro un mese dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso affisso alla porta maggiore dell'Oratorio della Confraternita o con lettera da inviare al domicilio degli iscritti almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

In alternativa, a discrezione del Provveditore, la convocazione potrà avvenire a mezzo fax, o posta elettronica od a mezzo di avviso pubblicato in un periodico di diffusione locale, od a mezzo avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune di Sinalunga, oltre ad eventuali sistemi di comunicazione digitale sui social, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di pubblicazione in periodico di diffusione locale, la pubblicazione dovrà essere ripetuta per due volte prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione inviato e/o diffuso con le modalità sopra indicate, deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima e in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione non potrà essere fatta lo stesso giorno della prima.

Il verbale dell'Assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale ed è inserito nell'apposito registro.

Art. 28 - Validità dell'Assemblea - Deleghe

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli.

L'Assemblea in seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero dei presenti, purché tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Consiglio in carica.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea ogni Confratello potrà farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto. Ogni Confratello non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Ogni delega deve essere vistata per approvazione dal Presidente, in sua assenza dal Vice - Presidente, o da un Consigliere allo scopo di volta in volta eventualmente delegato.

Articolo 29 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai confratelli presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota da parte del presidente dell'Assemblea e sulla base di apposito regolamento.

I componenti il Consiglio nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario e l'approvazione del bilancio, nonché l'organo di controllo non hanno diritto di voto.

Articolo 30 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione del Presidente del Consiglio sull'attività svolta dalla Misericordia nell'anno precedente e della relazione dell'Organo di controllo se nominato, sull'andamento economico-finanziario della Confraternita;
 - b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente, in accordo con il Consiglio, adottando ove necessario le relative deliberazioni;
 - c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Consiglio;
 - d) deliberare sulle modifiche del presente statuto proposte dal, nonché quelle che siano richieste dalla legge;
 - e) deliberare, su proposta del Consiglio, solo ove quest'ultimo lo ritenga necessario, l'approvazione del Regolamento generale di organizzazione e degli altri eventuali regolamenti a completamento delle norme del presente Statuto;
 - f) nominare, ove previsto, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 del CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) deliberare lo scioglimento;
 - i) deliberare la trasformazione, fusione o scissione della Misericordia.
- Le deliberazioni dell'Assemblea in materia di trasformazione, fusione o scissione della Misericordia, comportano il rispetto delle modalità indicate dall'articolo 42-bis del codice civile. L'Assemblea prima di procedere alla delibera potrà chiedere il preventivo parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
- Le deliberazioni dell'Assemblea, di norma, vengono assunte con votazione palese per alzata di mano, salvo nel caso del voto per corrispondenza o in via elettronica o quando lo statuto preveda diversamente.
- Le deliberazioni che riguardino persone vengono assunte sempre con il voto segreto.

Articolo 31 – Il Magistrato o Consiglio

Il Magistrato o Consiglio è l'organo di governo della Misericordia e delibera su tutte le materie non riservate dallo statuto specificamente all'Assemblea.

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed alla scadenza del mandato opera con pieni poteri fino all'insediamento del consiglio successivo.

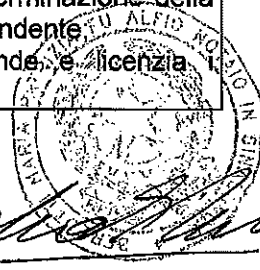
La convocazione del nuovo Consiglio è fatta dal Presidente uscente entro 15 giorni dalla pubblicazione definitiva dei risultati delle votazioni.

In particolare il Consiglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) elegge al proprio interno, nella sua prima riunione, il Presidente, il Vice – Presidente, e nomina il Segretario generale ed il Segretario supplente;
- b) conferisce incarichi e compiti nei vari settori di operatività della Confraternita per lo svolgimento delle varie attività;
- c) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi, la creazione di passività ipotecarie sui beni dell'ente, ecc.;
- d) provvede affinché non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni immobili, mobili e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita ed alla storia della Confraternita;
- e) provvede ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento generale di organizzazione e degli eventuali altri regolamenti;
- f) redige il Regolamento generale di organizzazione ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- g) delibera le norme generali interne relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;
- h) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta organica, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- i) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza; sospende e licenzia i dipendenti dell'Ente;

W. L. Piccifoch

M. M. M. M. M.



- j) adotta il bilancio preventivo economico e la documentazione a corredo;
 - k) adotta annualmente il bilancio d'esercizio e la documentazione a corredo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - l) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
 - m) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del C.C., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
 - n) delibera sull'ammissione di nuovi Confratelli;
 - o) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché della preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Cappellano;
 - p) propone all'Assemblea le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli effettivi;
 - q) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti del sodalizio, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
 - r) autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai Collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
 - s) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita;
 - t) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Cappellano, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
 - u) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
 - v) compie ogni altra funzione, esercita qualunque altro potere e prende ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il buon andamento della Misericordia che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.
- La nomina del Segretario generale e del Segretario supplente può avvenire anche al di fuori degli eletti e la funzione del Segretario generale in tal caso può essere assunta dal dipendente dell'area amministrativa nella più alta qualifica funzionale.

Articolo 32 - Composizione del Magistrato o Consiglio

Il Magistrato o Consiglio è composto da un numero di Confratelli effettivi stabilito dall'Assemblea che precede od immediatamente succede la scadenza quadriennale del mandato.

Il numero dei Consiglieri non può essere inferiore a cinque e maggiore di nove.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Provveditore o Presidente.

Partecipa alle riunioni del Consiglio il Cappellano (o Assistente Ecclesiastico) con voto deliberativo se è stato eletto anche come "Consigliere", con voto consultivo se è stato nominato dal Consiglio su proposta del Vescovo e/o dell'autorità ecclesiastica competente.

Per essere eletti nel Consiglio occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni di anzianità come confratello nella Misericordia.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio, per nessuna ragione, confratelli con legami di parentela fino al secondo grado, nonché i confratelli eletti alle cariche di componente dell'Organo di controllo.

Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio:

- il personale dipendente della Confraternita;
- i confratelli che abbiano rapporti di interesse, a qualsiasi titolo, con la Misericordia;
- i confratelli che rivestono cariche politiche a qualsiasi livello.

Se durante il corso del mandato si verificano le incompatibilità di cui sopra, il confratello decade dall'incarico.

Agli effetti della conferibilità dell'incarico e delle incompatibilità si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Articolo 33 - Riunioni del Magistrato o Consiglio

Il Magistrato o Consiglio si riunisce di norma almeno una volta ogni quattro mesi nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata dell'Organo di controllo.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'invito dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

Per motivi di particolare urgenza e per il suo carattere di organo di governo il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente o telegraficamente o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità, senza i termini di preavviso di cui al comma precedente.

Anche in assenza delle prescritte formalità di convocazione le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti.

Le delibere sono approvate a maggioranza dei votanti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni concernenti persone possono essere adottate a scrutinio segreto.

Articolo 34 - Il Provveditore o Presidente

Il Provveditore o Presidente è il legale rappresentante con poteri di firma della Misericordia, e, come espressione del Consiglio, ne dirige e sorveglia le varie attività.

Il Presidente rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Presidente:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni del Consiglio e convoca l'Assemblea assumendone sempre la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea;
- d) firma la corrispondenza e in unione col Segretario generale, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi tutti gli atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoporli alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva al provvedimento;
- h) tiene i rapporti con tutte le Autorità locali e non.

Articolo 35 - Il Vice - Provveditore o Vice - Presidente

Il Vice - Provveditore o Vice - Presidente è eletto dal Consiglio nella sua prima riunione dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente dalle funzioni, il Presidente, e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento, temporaneo o permanente.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio riterrà opportuno affidargli.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito a tutti gli effetti dal Consigliere più anziano di nomina.

Articolo 36 - Il Segretario generale

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Il segretario generale non gode di diritto di voto all'interno del Consiglio se non rientra fra gli eletti.

Redige il verbale dell'Assemblea, del Consiglio e di tutte le commissioni.

W. del Pica fido

Valeria Pica fido



E' consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita, insieme al Presidente e collabora alla tenuta degli inventari.

Vigila sulla tenuta della contabilità e collabora e sovrintende alla preparazione del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio e della documentazione a corredo.

Il Segretario generale inoltre:

a) in collaborazione con il Presidente, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita, firmando i relativi documenti;

b) provvede e vigila sulla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili e di tutti i libri sociali;

c) provvede, su incarico del Consiglio e di concerto con il Presidente, ad eseguire le deliberazioni riguardanti gli acquisti di beni mobili, attrezzature e materiale di consumo, curandone il corretto utilizzo;

d) dispone i pagamenti e cura le riscossioni, avendo anche funzioni di cassiere;

e) sovrintende all'amministrazione del personale dipendente, curando in modo particolare il rispetto dei doveri d'ufficio, riferendo al Presidente per le consequenziali decisioni, su eventuali mancanze o disservizi.

Il Segretario generale, in caso d'urgenza, può provvedere ad acquisti e ad interventi di manutenzione e riparazione entro i limiti di spesa fissati dal Consiglio al quale deve rendere comunque conto nella prima riunione successiva, informandone quanto prima il Presidente.

Il Segretario supplente è nominato dal Consiglio nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvata, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Segretario generale e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge particolari compiti che il Consiglio riterrà opportuno affidargli.

Articolo 37 - Organo di controllo e revisore legale

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del CTS, la Misericordia nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 30, del CTS.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie riunioni.

L'organo di controllo si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri dell'organo di controllo devono essere invitati alle riunioni del Consiglio, ma senza diritto di voto.

L'organo di controllo delibera validamente con la presenza dei tre componenti effettivi se costituito e operante in forma collegiale.

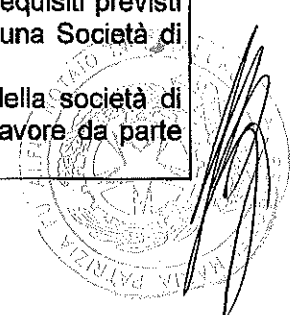
Nel caso in cui l'organo di controllo sia costituito in forma collegiale, ciascun Sindaco revisore ha il diritto di ottenere notizie sull'attività della Misericordia e di procedere, anche individualmente, in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

L'Organo di controllo può svolgere anche la funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del CTS.

L'organo di controllo, qualora svolga anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La nomina dell'Organo di controllo e/o del revisore legale dei conti o della società di revisione legale, comportano la fissazione di apposito compenso a loro favore da parte del Consiglio.



Articolo 38 - Il Cappellano o Assistente Ecclesiastico

L'Assistente ecclesiastico o "Cappellano" è nominato dal Consiglio su proposta dell'Ordinario Diocesano e/o dell'autorità ecclesiastica competente per territorio.

L'Assistente Ecclesiastico può anche essere nominato tra i Consiglieri qualora risulti fra gli eletti dell'Assemblea.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per il quali potrà collaborare con il "Cappellano" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Confraternita per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole del "Cappellano".

Partecipa alle riunioni del Consiglio ed all'Assemblea con voto consultivo se di nomina consiliare, con voto deliberativo se eletto nella lista dei Consiglieri, e alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei "Correttori" organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie l'Italia, congiuntamente al Consiglio, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i Confratelli.

L'attività Cappellano può essere coadiuvata dal Sagrestano che viene nominato dallo stesso Cappellano e dallo stesso sostituito per il periodo di durata del suo incarico. Il Sagrestano espleta le seguenti funzioni:

- assiste a tutte le Funzioni religiose celebrate nell'Oratorio della Confraternita indossando la cappa della Confraternita senza cappello;
- custodisce la Chiesa, i paramenti, gli utensili Sacri;
- apparecchia e ripone quanto occorre per il Culto.

Articolo 39 - Durata delle cariche sociali

Tutte le cariche elettive degli organi sociali, ove non diversamente precisato, hanno durata di quattro anni ed i componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti e se l'elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 40 - Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

CAPO V

Rinnovo degli organi

Articolo 41 - Il seggio elettorale

Il seggio elettorale è nominato dal Consiglio ed è composto da tre Confratelli effettivi o sostenitori che non siano candidati a nessuna delle cariche sociali e che non siano dipendenti della Misericordia di Bettolle.

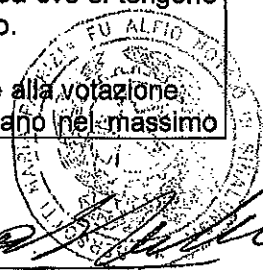
Il seggio elettorale, il cui Presidente è nominato nel corso dell'Assemblea ove si tengono le elezioni, nomina al proprio interno un Vice Presidente ed un segretario.

Svolge i seguenti compiti:

- a) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione alla votazione;
- b) sovrintende alle operazioni di voto in modo tale che esse si svolgano nel massimo

Michael R. ...

...



ordine;

c) assicura la segretezza del voto;

d) al termine delle operazioni di voto effettua lo spoglio delle schede, redige un verbale per ogni tipo di votazione e lo trasmette immediatamente al Presidente del Consiglio o ad altra persona appositamente indicata da quest'ultimo.

CAPO VI

Bilancio – Gestione economica e finanziaria

Articolo 42 - Fonti di finanziamento e patrimonio

La Misericordia trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali:

- dalle rendite del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare;
- dalle quote associative degli iscritti;
- dalle offerte e liberalità;
- da contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire - da soggetti pubblici o privati;
- dallo svolgimento delle attività d'interesse generale e le altre statutariamente previste necessarie e funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali;
- dall'esercizio di iniziative o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire carità, compreso le raccolte fondi.

Il patrimonio della Misericordia, comprensivo dei ricavi, rendite, proventi, di cui sopra, nonché entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità al CTS.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 43 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio adotta la proposta di bilancio di esercizio e lo presenta all'Assemblea degli associati per l'approvazione, mettendolo a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, depositandolo presso gli uffici amministrativi della Misericordia.

Il bilancio deve essere redatto secondo le regole previste dall'articolo 13 e seguenti del CTS, con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei confratelli.

Nel caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS la documentazione a corredo del bilancio dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del ridetto CTS.

Il bilancio deve essere corredato da apposita nota integrativa, relazione di missione del Consiglio e dalla relazione dell'organo di controllo e/o soggetto che provvede alla revisione legale se nominati.

Il bilancio preventivo economico deve essere redatto secondo le stesse regole del bilancio di esercizio e consta di conto economico previsionale, di piano degli investimenti, di nota illustrativa ed è corredato dalla relazione dell'Organo di controllo.

Il consiglio provvede ad emanare un regolamento di contabilità in cui sviluppare la disciplina dell'attività contabile.

In caso si verifichino le condizioni previste dall'articolo 14 del CTS il Consiglio deve predisporre il bilancio sociale e dare corso alle pubblicazioni e depositi previsti dalle norme relative per gli ETS.

CAPO VII

Norme particolari e finali

Articolo 44 - Modifiche allo statuto

La proposta di riforma e di modifica dello Statuto, oltre che dal Consiglio è presentata allo stesso Consiglio, mediante motivazione scritta, da un numero di Confratelli effettivi non inferiore ad un quinto degli iscritti.



Dopo aver esaminato la proposta il Presidente convoca l'Assemblea con specifica indicazione all'ordine del giorno, del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma, nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

Per l'approvazione di operazioni e/o atti che comportino modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea.

Articolo 45 - Regolamento generale di organizzazione

Il Consiglio, ove ne risulti specificamente necessaria l'adozione e l'utilizzazione, approva, a completamento delle norme del presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il Regolamento generale di organizzazione i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Regolamento Generale di Organizzazione disciplina l'articolazione della struttura organizzativa, i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, la tenuta dei libri sociali ed ogni altra funzione organizzativa.

Il Consiglio, in conseguenza di quanto precede, provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale di Organizzazione" riformabile con provvedimento dello stesso Consiglio.

Il Consiglio provvede altresì, per la miglior gestione dell'attività della Misericordia all'approvazione di appositi regolamenti che non siano in contrasto con le direttive e le previsioni dello statuto, del regolamento generale di organizzazione.

Articolo 46 - Clausola compromissoria

I soci della Misericordia si impegnano a non adire l'autorità giudiziaria ordinaria per risolvere le controversie che dovessero insorgere nella vita della Misericordia.

Per tale motivo i soci, attraverso la presente clausola compromissoria, stabiliscono espressamente la compromissione per arbitri di tutte le eventuali controversie, suscettibili di arbitraggio, concernenti la interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto e dei Regolamenti.

Pertanto tutte le eventuali predette controversie saranno rimesse al giudizio di un Collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Siena su istanza delle parti o di una delle parti.

Il Collegio arbitrale, che avrà sede presso lo studio o l'ufficio del Presidente del Collegio stesso, funzionerà con potere di amichevole compositore e giudicherà inappellabilmente secondo equità e senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Il lodo dovrà essere emesso entro quarantacinque giorni, salvo proroghe concordate dalle parti e provvederà anche alla determinazione delle spese e competenze spettanti agli arbitri.

I soci e gli aderenti volontari alla Misericordia, in ordine a quanto sopra, si impegnano e si obbligano fin da ora a provvedere alla firma di ogni contratto di compromesso per arbitrato irrituale che si rendesse necessario sottoscrivere.

Articolo 47 - Scioglimento della Misericordia

La Misericordia non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di consorelle e confratelli attivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea convocata a tale esclusivo scopo dal Presidente o dal Commissario Straordinario, se intervenuto per provvedimento delle Autorità Amministrative.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi tra coloro che sono stati iscritti da almeno dieci anni al sodalizio. Tale deliberazione deve essere assunta dai tre quarti degli iscritti.

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere

Michele Pizzoli



tutti i beni ed i valori residui saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Articolo 48 - Norma finale

Ai fini dell'approvazione del presente Statuto da parte dell'autorità amministrativa il Provveditore della Venerabile Confraternita di Misericordia di Bettolle è autorizzato ad apportare al presente Statuto le modifiche che si rendessero indispensabili, previa consultazione del Consiglio, salvaguardando i principi ispiratori della Venerabile Confraternita di Misericordia di Bettolle.

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi si osservano le norme del CTS e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Articolo 49 - Norme transitorie

L'efficacia delle modifiche del presente statuto dovute agli adeguamenti necessari e quelle oggetto dell'intervento in relazione all'applicazione delle norme contenute nel D.lgs. 117/2017 (CTS), in conformità a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2 dello stesso Codice, stante la qualifica di ONLUS e OdV in capo alla Misericordia, resta subordinata alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice stesso.

Allo stesso termine di cui sopra resta collegata la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie, rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS e OdV, ma che diverranno incompatibili con il sopravvenuto avvio della disciplina degli enti del Terzo settore.

Walter Raccanelli

Mauro Raccanelli



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

RICERCA 15 SET. 2021

